



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO PER LE SQUADRE SPORTIVE E I GRUPPI STUDENTESCHI



EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 9732 DEL 03/10/2025

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	<i>ART.1 Oggetto e ambito di applicazione</i>	<i>3</i>
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	3
	<i>ART.2 Gruppi studenteschi e squadre sportive</i>	<i>3</i>
	<i>ART.3 Gruppi studenteschi: requisiti per il riconoscimento</i>	<i>3</i>
	<i>ART.4 Squadre sportive: requisiti per il riconoscimento</i>	<i>4</i>
	<i>ART.5 Procedura di riconoscimento di gruppi studenteschi e squadre sportive</i>	<i>4</i>
	<i>ART.6 Pianificazione annuale</i>	<i>5</i>
	<i>ART.7 Compiti del Referente</i>	<i>5</i>
	<i>ART.8 Invito di relatori/guest speaker</i>	<i>6</i>
	<i>ART.9 Obblighi e doveri di gruppi studenteschi e squadre sportive</i>	<i>6</i>
	<i>ART.10 Obblighi e doveri dell'Ateneo nei confronti di squadre e gruppi riconosciuti</i>	<i>6</i>
	<i>ART.11 Rinnovo</i>	<i>6</i>
	<i>ART.12 Decadenza</i>	<i>7</i>
	<i>ART.13 Monitoraggio e programmazione delle attività</i>	<i>7</i>
	<i>ART.14 Utilizzo del logo e del nome dell'Ateneo e utilizzo dei social media</i>	<i>7</i>
	<i>ART.15 Rapporti tra gruppi studenteschi, squadre sportive e liste elettorali</i>	<i>8</i>
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	8
	<i>ART.16 Entrata in vigore</i>	<i>8</i>

1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in adempimento alle previsioni statutarie, disciplina le procedure amministrative relative alla valutazione dei requisiti per la costituzione di un gruppo studentesco o di una squadra sportiva riconosciuti dall'Ateneo e al coordinamento delle relative attività, nonché alla valutazione della fattibilità e al coordinamento delle iniziative avanzate spontaneamente dalla comunità studentesca o dalle rappresentanze studentesche. Il presente Regolamento intende stabilire regole e principi ai quali l'attività dei gruppi e delle squadre si deve uniformare, nel rispetto del Codice Etico e degli altri regolamenti di Ateneo.
2. Si definisce gruppo studentesco un gruppo composto da studenti attivi e regolarmente iscritti in Ateneo che ha come obiettivo la promozione e organizzazione di iniziative dedicate agli studenti riguardanti particolari tematiche, discipline o attività.
3. Si definisce squadra sportiva un gruppo composto da studenti attivi e regolarmente iscritti in Ateneo che praticano con regolarità una disciplina sportiva rappresentando l'Ateneo durante le competizioni.
4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli studenti iscritti presso l'Università Vita-Salute San Raffaele a:
 - Corsi di Laurea triennale, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico;
 - Corsi di Dottorato, Scuole di Specializzazione, Master;
 - Corsi singoli.
5. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono equiparati agli studenti identificati dal precedente comma 4, gli studenti internazionali che partecipano a programmi dell'Unione Europea e ai programmi di mobilità frutto di accordi bilaterali tra l'Università Vita-Salute San Raffaele e atenei esteri per finalità di studio e/o tirocinio.
6. Il presente Regolamento utilizza la forma maschile in modalità sovraestesa, ma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone, al di là del loro genere.

2 Disposizioni del Regolamento

ART.2 Gruppi studenteschi e squadre sportive

1. I gruppi studenteschi e le squadre sportive di cui all'art. 1, commi 2 e 3 sono costituiti con la finalità di favorire la partecipazione attiva degli studenti, il confronto e la crescita mediante la promozione di attività e iniziative volte al benessere della comunità accademica e alla valorizzazione delle esperienze universitarie.
2. Le attività proposte dai gruppi studenteschi non devono sovrapporsi ad attività istituzionali di Didattica, di Ricerca, e di Terza Missione svolte dall'Ateneo.
3. I termini e le modalità di presentazione delle domande per la richiesta di costituzione di un gruppo studentesco o di una squadra sportiva sono resi pubblici nella pagina web dedicata del sito istituzionale di Ateneo.

ART.3 Gruppi studenteschi: requisiti per il riconoscimento

1. Affinché un gruppo possa essere riconosciuto dall'Ateneo è necessario che, all'atto di presentazione della richiesta, secondo le modalità riportate nella pagina web dedicata del sito istituzionale di Ateneo, sia indicato, tra l'altro:
 - il nome del gruppo studentesco ed eventuale logo;

- il nominativo di uno studente, regolarmente iscritto e in corso, che svolga il ruolo di Referente del gruppo studentesco; il Referente non potrà rivestire il medesimo ruolo per un altro gruppo studentesco o squadra sportiva;
- la lista dei membri del gruppo, che devono essere almeno 10 (dieci) e devono essere tutti studenti regolarmente iscritti presso l'Ateneo, sia in corso sia fuori corso o laureandi; non sono ammessi studenti che abbiano conseguito il titolo di studio per il quale si sono iscritti in Ateneo;
- l'eventuale affiliazione o la partnership con gruppi di altre università o altri enti;
- una lettera di intenti che includa gli obiettivi e le finalità del gruppo, oltre ad un piano generale delle attività e delle iniziative che si vogliono realizzare, da dettagliarsi nella successiva fase di pianificazione annuale;
- l'eventuale richiesta all'Ateneo di sostegno economico allo svolgimento delle proprie attività.

ART.4 Squadre sportive: requisiti per il riconoscimento

1. Affinché una squadra sportiva possa essere riconosciuta dall'Ateneo, è necessario che, all'atto di presentazione della richiesta, secondo le modalità riportate nella pagina web dedicata del sito istituzionale di Ateneo, sia indicato, tra l'altro:
 - l'eventuale nome della squadra e logo;
 - il nominativo di uno studente, regolarmente iscritto e in corso, che svolga il ruolo di Referente della squadra sportiva; il Referente non potrà rivestire il medesimo ruolo per un'altra squadra o gruppo studentesco;
 - uno studente che ricopra il ruolo di capitano; può coincidere con il Referente, oppure essere un soggetto diverso purché appartenente alla squadra. Non è possibile ricoprire il ruolo di capitano in più di una squadra contemporaneamente;
 - un elenco dei membri della squadra pari al numero minimo di atleti previsti per la pratica della disciplina sportiva specifica più un numero di riserve pari almeno al 50% degli atleti effettivi, arrotondato per eccesso. I membri della squadra devono essere studenti regolarmente iscritti presso l'Ateneo, sia in corso sia fuori corso o laureandi; non sono ammessi studenti che abbiano già conseguito il titolo per il quale si sono iscritti presso l'Ateneo o iscritti presso altri Atenei o contemporaneamente iscritti in altri Atenei e che qui competano per la squadra della medesima disciplina. Uno studente che non sia nominato capitano o Referente può competere contemporaneamente in più squadre previa notifica all'Ateneo. Con specifico riferimento agli studenti laureandi che si siano già pre-immatricolati presso altri Atenei è possibile continuare a far parte della squadra come giocatori fino al conseguimento del titolo presso Università Vita-Salute San Raffaele, purché non siano contemporaneamente atleti giocatori in un'altra squadra presso l'Ateneo in cui proseguiranno la carriera accademica;
 - gli spazi necessari per lo svolgimento di allenamenti e la frequenza prevista di tali allenamenti;
 - i materiali necessari per lo svolgimento di allenamenti (es. attrezzatura tecnica, abbigliamento sportivo necessario, ecc.);
 - l'eventuale richiesta all'Ateneo di sostegno economico allo svolgimento delle proprie attività.

ART.5 Procedura di riconoscimento di gruppi studenteschi e squadre sportive

1. Le richieste di costituzione di un gruppo studentesco o di una squadra sportiva devono essere presentate dal Referente secondo le modalità previste nella pagina web dedicata del sito istituzionale di Ateneo. Eventuali domande pervenute oltre il termine previsto non saranno prese in considerazione.

2. Le richieste di costituzione ritenute valide in quanto in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 vengono approvate dal Consigliere Delegato. Al termine della procedura di approvazione, l'Ateneo pubblica l'elenco dei gruppi studenteschi e delle squadre sportive riconosciuti nella pagina web dedicata del sito istituzionale di Ateneo.
3. Del rigetto della richiesta di riconoscimento, per mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4, viene data adeguata comunicazione al Referente.

ART.6 Pianificazione annuale

1. In caso di riconoscimento e/o di rinnovo, il gruppo studentesco è tenuto a presentare il piano delle attività che intende realizzare nell'anno accademico (non meno di due attività/eventi). Nel piano delle attività devono essere indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - il periodo di svolgimento e la cadenza/ricorsività dell'attività;
 - gli spazi che si richiedono in uso all'Ateneo;
 - il target/audience delle attività che il gruppo propone;
 - le modalità di coinvolgimento degli studenti che il gruppo intende mettere in atto;
 - la presenza di relatori/guest speaker interni all'Ateneo;
 - la presenza di relatori/guest speaker esterni all'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 8;
 - un budget plan con l'identificazione delle fonti di finanziamento e dell'eventuale contributo richiesto all'Ateneo.
2. In caso di riconoscimento e/o di rinnovo, la squadra sportiva è tenuta a presentare il piano delle attività che intende realizzare nell'anno accademico. Nel piano delle attività devono essere indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - un elenco degli eventi sportivi, competizioni nazionali sportive interuniversitarie, competizioni internazionali sportive interuniversitarie (una sola per anno accademico) alle quali si intende partecipare;
 - l'eventuale costo per l'iscrizione alle competizioni di cui al precedente punto;
 - un budget plan con l'identificazione delle fonti di finanziamento e dell'eventuale contributo richiesto all'Ateneo.
3. L'Ateneo si riserva la facoltà di accettare, non accettare, accettare parzialmente o richiedere modifiche o approfondimenti di quanto presentato.

ART.7 Compiti del Referente

1. Come previsto dai precedenti artt. 3 e 4, per ogni gruppo studentesco e squadra sportiva è nominato un Referente.
2. Il Referente è il punto di contatto tra il gruppo o la squadra e l'Ateneo, e deve assicurare una comunicazione efficace e tempestiva. Ha il compito di interfacciarsi con l'Ateneo per tutti gli aspetti logistico-organizzativi che riguardano le attività della squadra o del gruppo.
3. Il Referente ha l'obbligo di comunicare eventuali modifiche riguardanti i requisiti di cui ai precedenti artt. 3 e 4.
4. Il Referente, al termine di ogni anno accademico, ha l'obbligo di presentare all'Ateneo un resoconto delle attività, degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, nonché della partecipazione studentesca alle iniziative svolte e una rendicontazione delle relative spese, secondo le modalità indicate dall'Ateneo.

5. In merito a eventuali violazioni di quanto previsto dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti di Ateneo, il Referente ha l'obbligo immediato di segnalazione all'Ateneo sia qualora tali violazioni siano poste in essere da membri del gruppo o della squadra o dal pubblico o dai propri ospiti.
6. Il Referente ha il compito di garantire che i contenuti testuali, audio, video promossi dal gruppo e dalla squadra siano realizzati nel rispetto delle disposizioni di legge anche secondo quanto previsto dal successivo art. 14.
7. Con specifico riguardo alle squadre, il Referente ha l'obbligo di verificare, prima dell'inizio dell'attività, che ogni componente della squadra abbia proceduto a proprie spese a idonea copertura assicurativa.

ART.8 Invito di relatori/guest speaker

1. Qualora i gruppi o le squadre decidano di invitare relatori o *guest speaker*, è necessario che questo avvenga nel rispetto della pluralità di visioni e opinioni.
2. L'invito di relatori o *guest speaker* è comunque sempre condizionato all'approvazione della richiesta da parte dell'Ateneo.

ART.9 Obblighi e doveri di gruppi studenteschi e squadre sportive

1. I gruppi e le squadre, nonché i singoli membri, nello svolgimento delle loro attività, devono uniformarsi ai principi previsti dal presente Regolamento, dal Codice Etico nonché dal Codice di Comportamento, ai quali si fa integrale rimando. Qualunque violazione può comportare provvedimenti di varia natura, che possono andare dal semplice richiamo fino alla decadenza immediata del gruppo o della squadra.
2. Nello svolgimento delle proprie attività, gruppi e squadre devono impegnarsi a rispettare i regolamenti delle strutture e degli enti organizzatori delle attività alle quali prendono parte.
3. I gruppi e le squadre si astengono dal partecipare a iniziative ed eventi non preventivamente comunicati e approvati. Qualora nel corso dell'anno sopraggiungano manifestazioni non previste nella fase di pianificazione, i gruppi e le squadre possono prendervi parte previa autorizzazione da parte dell'Ateneo.
4. Con particolare riguardo ai gruppi studenteschi, la promozione e l'organizzazione delle iniziative deve avvenire in modo inclusivo e multidisciplinare, favorendo per quanto possibile, il confronto tra studenti di diverse Facoltà e diversi Corsi di Laurea, creando opportunità per lo sviluppo di progetti e iniziative che possano contribuire all'arricchimento culturale e scientifico dell'università nel suo complesso.
5. Con specifico riguardo alle squadre sportive, le attività proposte devono mirare a promuovere il benessere fisico, la socializzazione e la cooperazione tra gli studenti, favorendo momenti di svago e divertimento che possano stimolare il senso di appartenenza all'Ateneo. La squadra sportiva deve essere aperta a tutti gli studenti, indipendentemente dal livello di abilità, creando opportunità inclusive per praticare sport in modo salutare e stimolante.

ART.10 Obblighi e doveri dell'Ateneo nei confronti di squadre e gruppi riconosciuti

1. L'Ateneo si impegna a promuovere e dare visibilità alle iniziative organizzate dalle squadre sportive e dai gruppi studenteschi, supportandoli anche dal punto di vista logistico-organizzativo e con risorse adeguate, destinando annualmente un budget per lo svolgimento delle attività proposte e approvate.
2. L'Ateneo si impegna altresì a dotare gruppi e squadre di un indirizzo e-mail istituzionale.

ART.11 Rinnovo

1. Annualmente, il Referente deve presentare la domanda di rinnovo nelle modalità indicate nella pagina web dedicata del sito istituzionale di Ateneo.

2. L'Ateneo si riserva di valutare la domanda anche in base ai requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 e alla luce del resoconto delle attività e della rendicontazione delle spese di cui al precedente art. 7 comma 4.

ART.12 Decadenza

1. I gruppi e le squadre decadono dallo status di riconosciuti, con provvedimento del Consigliere Delegato, nei seguenti casi:
 - perdita dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4;
 - violazione delle disposizioni del presente Regolamento;
 - rigetto della domanda di rinnovo;
 - istanza di scioglimento volontario presentata dal Referente.
2. In tutte le ipotesi di cui al comma precedente, il Referente e i membri del gruppo o della squadra sono tenuti a restituire eventuali materiali, attrezzature, dotazioni sportive (es. divise sociali) di cui in possesso e utilizzate fino al momento dello scioglimento.

ART.13 Monitoraggio e programmazione delle attività

1. Nel corso dell'anno, l'Ateneo si interfaccia con i gruppi e con le squadre per monitorare l'andamento delle attività e delle iniziative da questi organizzate e realizzate.
2. Il monitoraggio di cui al precedente comma 1 verte sulla raccolta di informazioni (tipicamente presso i Referenti) relativamente all'andamento delle attività e delle iniziative svolte. Può riguardare, per esempio, il grado di partecipazione e la costanza rispetto agli eventi e/o allenamenti, il raggiungimento degli obiettivi programmati, il comportamento etico, la creatività e l'innovazione delle iniziative, la collaborazione interna al gruppo e alla squadra nonché con l'Ateneo, il gradimento dei partecipanti e il monitoraggio in itinere delle spese rispetto al budget plan.
3. L'esito del monitoraggio di cui al comma 2 viene preso in considerazione come parametro per la valutazione delle attività del gruppo e della squadra ai fini della pianificazione per l'anno accademico successivo.

ART.14 Utilizzo del logo e del nome dell'Ateneo e utilizzo dei social media

1. L'utilizzo della *brand identity* (logo, nome e colori istituzionali) di Ateneo o degli uffici afferenti è limitato unicamente ai gruppi studenteschi e alle squadre sportive riconosciute.
2. Tale utilizzo, tanto nelle comunicazioni o eventi pubblici quanto nell'utilizzo dei social network, deve avvenire nel rispetto dei principi fondanti dell'Ateneo, conformemente alle linee guida fornite dall'Ateneo e previa esplicita autorizzazione dell'Ateneo stesso.
3. I gruppi studenteschi e le squadre sportive, nelle comunicazioni di qualsiasi tipo, si impegnano a promuovere i valori universitari e a rispettare i contenuti di questo Regolamento e degli altri Regolamenti istituzionali di Ateneo, in particolare il Codice Etico ed il Codice di comportamento degli studenti.
4. I gruppi studenteschi possono, inoltre, dotarsi di proprio logo, da sviluppare conformemente alle linee guida e da sottoporre alla verifica e all'approvazione dell'Ateneo.
5. Qualunque registrazione, produzione o divulgazione di immagini o qualsiasi materiale digitale, video o audio relativi alle attività svolte dai gruppi e dalle squadre deve, sotto la supervisione del Referente, essere realizzata secondo quanto previsto dalla normativa in materia e quanto riportato nel Codice di comportamento degli studenti.
6. Nell'utilizzo di canali, profili, pagine social o strumenti digitali, o mediante il rilascio di dichiarazioni, i gruppi studenteschi e le squadre sportive devono usare ogni cautela, in modo da non indurre alcuno a

credere che le opinioni, i giudizi e tutto quanto ivi espresso, siano manifestazione del pensiero e delle posizioni dell'Ateneo.

7. Sui canali social dei gruppi studenteschi e delle squadre sportive è vietato l'utilizzo di un linguaggio irrispettoso o offensivo nei confronti dell'Università o di singoli componenti della comunità universitaria e di tutti gli individui o l'utilizzo di espressioni o comportamenti idonei a ledere l'onore, l'immagine o il prestigio dell'Università o degli altri soggetti.

ART.15 Rapporti tra gruppi studenteschi, squadre sportive e liste elettorali

1. I gruppi studenteschi e le squadre sportive non devono avere alcuna appartenenza o collegamento a partiti politici o movimenti religiosi, né finalità di lucro, e sono tenuti a garantire che le risorse di cui all'art. 6 non vengano utilizzate con finalità politiche, commerciali e/o personali.
2. Nello svolgimento delle iniziative proposte dai gruppi e dalle squadre non è possibile esercitare attività di propaganda politica sia in concomitanza con i periodi elettorali sia lungo tutto il corso dell'anno accademico.
3. I gruppi studenteschi e le squadre sportive non possono concorrere per l'elezione delle rappresentanze degli studenti negli organi dell'Università; allo stesso modo, una lista di rappresentanza non può costituirsi in un gruppo studentesco né in una squadra sportiva. In particolare, il nome e il logo di gruppi e squadre non possono essere utilizzati come nomi o loghi per una lista elettorale; allo stesso, il nome o logo di una lista elettorale non può coincidere o richiamare quelli di un gruppo studentesco né di una squadra sportiva.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di emanazione del Decreto Rettorale. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet di Ateneo.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.